



## Comitato “Difesa dei Legali Possessori di Armi”

In data odierna i Signori Andrea Revel Nutini [REDACTED], Federico Alvino [REDACTED] e Concezio Alicandri Ciufelli [REDACTED], si sono riuniti per costituire un comitato senza scopo di lucro.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea, il Sig. Concezio Alicandri Ciufelli, il quale accetta e nomina il Sig. Andrea Revel Nutini quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell’Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell’iniziativa volta a costituire una tale Comitato; dà quindi lettura dello Statuto in calce al presente atto, comprendente più dettagliatamente l’oggetto sociale del costituendo Comitato. Lo Statuto, dopo ampia e proficua discussione, viene posto in votazione ed approvato all’unanimità.

L’Assemblea delibera quindi che il Comitato venga denominato “**Comitato Difesa dei Legali Possessori di Armi**”, e che la sua sede legale venga posta in forma Provvisoria a Torino (TO), in Corso Marconi n° 34. La proposta viene approvata all’unanimità.

### ***STATUTO ED ATTO COSTITUTIVO del Comitato Difesa Dei Legali Possessori di Armi***

Art. 1 (Denominazione)

E' costituito il comitato senza fini di lucro denominato "Comitato Difesa Legali Possessori di Armi”



## **Comitato “Difesa dei Legali Possessori di Armi”**

La denominazione è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell' attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico ed è legata al marchio allegato a tale documento, che viene depositato.

### **Art. 2 (Sede)**

Il comitato ha sede in TORINO, al Corso Marconi, n 34.

Con delibera del Consiglio direttivo, potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie amministrative.

### **Art. 3 (Durata)**

Il comitato ha durata fino 1 settembre 2050.

### **Art. 4 (Scopo e attività)**

Il comitato che ha come finalità la tutela dei legali possessori di armi detenute a qualsiasi titolo, l'informazione, la ricerca e la conoscenza di tutti gli aspetti normativi di tale disciplina. La tutela della legittima difesa dei cittadini, della corretta applicazione e conoscenza delle leggi ad essa collegate, la corretta applicazione e studio delle procedure, lo studio scientifico, normativo e tecnico di tale aspetto e più in generale la tutela e la difesa dei principi normativi inerenti alla sicurezza dei cittadini, sempre nell'interesse della collettività. Al fine di soddisfare tali scopi persegue finalità di ricerca ed innovazione e proposte legislative agli organi competenti, anche con al collaborazione di esperti e giuristi esterni al Comitato.

### **Art. 5 Soci**

Il direttivo è composto dai soci fondatori, tra i quali viene designato il Presidente con voto all'unanimità del Direttivo



## **Comitato “Difesa dei Legali Possessori di Armi”**

stesso, e soci oblatori, che aderiscono al Comitato previa accettazione del Direttivo.

I soci oblatori aderiscono a titolo gratuito, salvo restando la possibilità di donazioni, e non hanno diritto a compensi e rimborsi, se non in casi particolari espressamente deliberati. Il numero dei promotori è illimitato.

Possono essere soci del comitato tutte le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che condividono gli scopi dell'organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli.

E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al comitato.

La qualifica di socio del comitato è intrasmissibile.

### **Art. 6 Diritti dei soci oblatori**

I soci oblatori hanno i seguenti diritti; partecipare all'assemblea annuale ed a altre convocate dal Direttivo anche su richiesta dei soci;

approvare il rendiconto annuale;

godere della agevolazioni ed iniziative promosse dal Comitato;

essere iscritti a qualsiasi altra Associazione o Comitato che persegua scopi analoghi;

partecipare alle iniziative organizzate dal comitato.

### **Art. 7 (Doveri degli oblatori)**

hanno i seguenti doveri:

- partecipare alle assemblee convocate nel corso dell'anno;

- impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;

- tenere un comportamento verso gli altri soci e i terzi improntato alla correttezza e all'assoluta buona fede.



## **Comitato “Difesa dei Legali Possessori di Armi”**

### **Art. 8 (Esclusione dei soci)**

Il socio oblatore che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dal comitato con delibera del Consiglio direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi a domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione. Il Consiglio Direttivo istituirà una Commissione di vigilanza e ammissione presieduta da un membro del Direttivo e composta da membri scelti tra i soci oblatori con funzione di ammissione, valutazione ed eventuale esclusione dei soci non in linea con gli scopi e le attività del Comitato.

L'esclusione del socio può essere disposta nei seguenti casi:  
inadempimento degli obblighi assunti da parte del socio a favore del comitato;  
inosservanza delle disposizioni dello Statuto o di eventuali regolamenti o delle delibere degli altri organi sociali;  
Attività non in linea con scopi e funzionamento del Comitato;  
per altro grave motivo.

### **Art. 9 (Organi sociali)**

Sono organi del comitato:

l'Assemblea;

il Consiglio direttivo;

il Presidente

.

### **Art. 10 (Composizione dell'Assemblea)**

L'Assemblea si compone di tutti i soci del comitato regolarmente iscritti nel libro dei soci

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato, o



## **Comitato “Difesa dei Legali Possessori di Armi”**

in sua assenza da uno dei membri del Direttivo da esso designato attraverso delega scritta che attribuisce pieni poteri spettanti al Presidente, anche per singoli atti.

### **Art. 11 (Convocazione dell'Assemblea)**

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto anche via posta elettronica, contenente sia per la prima convocazione che per la seconda convocazione il giorno, l'ora e il luogo dove si terrà la riunione, l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

### **Art. 12 (Validità dell'Assemblea)**

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci più uno, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri promotori, ciascun socio non può avere più di n. 1 delega. I componenti del Direttivo possono avere un numero massimo di 10 deleghe ciascuno.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti all'Assemblea, in proprio o a mezzo delega, con le modalità indicata sopra.

### **Art. 13 (Votazioni)**

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti.

I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle approvazioni del rendiconto annuale e in quelle che riguardano le loro responsabilità.



## **Comitato “Difesa dei Legali Possessori di Armi”**

Nei casi di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto e per deliberare lo scioglimento del comitato e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli promotori, il voto favorevole della maggioranza dei presenti e il voto della maggioranza del Direttivo.

### **Art. 14 (Verbalizzazione)**

Le delibere delle assemblee vengono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente. O in caso di Delega di chi per esso.

Il verbale può essere consultato da tutti i promotori che hanno diritto di trarne copia. Anche in forma elettronica attraverso consegna tramite posta elettronica certificata (P.E.C.)

### **Art. 15 (Composizione del Consiglio direttivo)**

Il comitato è amministrato da un Consiglio direttivo composto da n.3 ( tre) membri indicati nello Statuto, salvo ulteriori modificazioni. La qualifica di membro del Direttivo può essere perduta per revoca del direttivo stesso, rinuncia del membro o decesso ed è intrasmissibile. Il Consiglio ha facoltà di nominare al proprio interno un tesoriere e di scegliere un addetto stampa anche tra soggetti terzi. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 5 anni e può essere riconfermato attraverso votazione dell'Assemblea. Ai membri fondatori del Comitato verrà riconosciuta L iscrizione al Comitato A VITA che sarà irrevocabile è senza alcun obbligo da parte degli interessati di versare quote di iscrizione o quant' altro.

### **Art. 16 (Convocazione del Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente del comitato con avviso scritto, indicante il giorno, l'ora e il luogo dove si terrà la



## **Comitato “Difesa dei Legali Possessori di Armi”**

riunione, l'ordine del giorno, da inviarsi presso il domicilio del consigliere anche tramite posta elettronica entro cinque giorni dalla data della convocazione. Le assemblee possono anche essere effettuate tramite video conferenza e ogni altro sistema tecnologico giuridicamente ammesso.

### **Art. 17 (Validità del Consiglio direttivo)**

Le delibere del Consiglio direttivo valide se prese alla presenza e con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei consiglieri. Il Presidente ha 2 voti, i Consiglieri 1 voto ciascuno. L'eventuale ammissione di un nuovo consigliere, da scegliersi tra i soci oblatores, così come la revoca, devono essere tassativamente approvate all'unanimità.

### **Art. 18 (Funzioni del Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo si occupa della gestione ordinaria e straordinaria del comitato.

### **Art. 19 (Verbalizzazione)**

Le delibere del Consiglio direttivo vengono riassunte in un verbale redatto da un consigliere e sottoscritto dal Presidente.

Il Presidente ne cura la custodia presso i locali del comitato. Detta documentazione potrà essere conservata anche in forma elettronica secondo quanto previsto dalle vigenti leggi e norme vigenti in materia di Archiviazione Ottica Documentale.

### **Art. 20 (Presidente del comitato)**

Il Presidente del comitato è anche Presidente del Consiglio direttivo.



## **Comitato “Difesa dei Legali Possessori di Armi”**

Il Presidente è il rappresentante del comitato nei confronti dei terzi, salvo delega espressa ad altro Consigliere, anche temporanea o per specifici atti, e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

### **Art. 21 (Compensi)**

I consiglieri ed il Presidente non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza.

Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico ricevuto.

### **Art. 22 (Beni del comitato)**

I beni del comitato possono essere: immobili, mobili e mobili registrati.

I beni mobili e mobili registrati possono essere ricevuti per donazione o acquistati dal comitato e devono essere intestati al comitato stesso.

Tutti i beni appartenenti al comitato sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede del comitato e consultabile da tutti i promotori.

### **Art. 23 (Contributi)**

I contributi dei soci oblatori sono costituiti: donazioni in denaro, beni mobili ed immobili, beni mobili registrati ed in generale ogni altro bene ammesso. Inoltre attività, servizi, ricerche ed ogni altra attività, sempre a titolo gratuito.

### **Art. 24 (Patrimonio)**

Il patrimonio del comitato è costituito da:  
donazioni degli oblatori;



## **Comitato “Difesa dei Legali Possessori di Armi”**

contributi e liberalità ricevute anche da soggetti terzi;  
contributi, donazioni e finanziamenti anche da soggetti terzi  
purché destinati al perseguimento degli scopi sociali;  
riserve formate con utili altre riserve accantonate.

### **Art. 25 (Esercizio sociale)**

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

### **Art. 26 (Rendiconto annuale)**

Al termine dell'esercizio il Consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce.

### **Art. 27 (Destinazione degli utili)**

Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, le riserve e i fondi di gestione ed il capitale durante la vita del comitato. E' concesso al Comitato di finanziare, sostenere ed in generale promuovere altri Enti che perseguono le medesime finalità, sia in forma economica che in forma partecipativa. E' concesso inoltre al Comitato di aderire ad altri Enti ed Associazioni, previa iscrizione, che perseguano i medesimo scopi sociali del Comitato o che comunque perseguano finalità ad esso strettamente correlate.

### **Art. 28 (Devoluzione del Patrimonio)**



## **Comitato “Difesa dei Legali Possessori di Armi”**

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo del comitato di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità che perseguano scopi analoghi, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.